

DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2013

recante modifica della decisione 2000/745/CE che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni nella Comunità di un determinato tipo di polietilenterefalato originarie dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia

(2013/223/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (nel seguito «il regolamento antidumping di base»), in particolare gli articoli 8 e 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE

- (1) Il Consiglio aveva imposto, con regolamento (CE) n. 192/2007 ⁽²⁾, un dazio antidumping definitivo alle importazioni di alcuni tipi di polietilenterefalato originario dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, della Thailandia e di Taiwan a seguito di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio parziale. Le misure inizialmente adottate nell'agosto 2000 ⁽³⁾ sono attualmente oggetto di un altro riesame in previsione della scadenza ⁽⁴⁾.
- (2) La Commissione aveva accettato, con decisione 2000/745/CE ⁽⁵⁾ (nel seguito «la decisione») un impegno di prezzo (nel seguito «l'impegno») offerto, tra l'altro, dalla società indonesiana P.T. Polypet Karyapersada (nel seguito «Polypet»). A seguito dei risultati e delle conclusioni relative al riesame di un «nuovo esportatore» ⁽⁶⁾, la Commissione ha accettato, con decisione 2002/232/CE ⁽⁷⁾, che modifica la decisione 2000/745/CE, un impegno offerto dalla società indiana Futura Polyesters Limited (nel seguito «Futura»).

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 59 del 27.2.2007, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 199 del 5.8.2000, pag. 48.

⁽⁴⁾ GU C 55 del 24.2.2012, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 301 del 30.11.2000, pag. 88.

⁽⁶⁾ GU L 78 del 21.3.2002, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU L 78 del 21.3.2002, pag. 12; GU C 116 del 15.5.2003, pag. 2.

B. OBBLIGHI DERIVANTI DALL'IMPEGNO

- (3) Uno dei principali obblighi derivanti dall'impegno è la comunicazione trimestrale del fatturato che permette alla Commissione di controllare l'effettivo rispetto dell'impegno. Tale obbligo riguarda anche la situazione in cui non siano state effettuate vendite nel corso di un dato trimestre (relazione cosiddetta «no sales»).
- (4) I produttori esportatori, inoltre, devono notificare senza indugio alla Commissione eventuali modifiche della loro struttura societaria, intervenute nel periodo di validità dell'impegno.
- (5) Le disposizioni che disciplinano l'impegno prevedono infatti che la mancata collaborazione con la Commissione su tali questioni sia considerata come una violazione dell'impegno assunto. Anche una recente sentenza della Corte di giustizia ⁽⁸⁾ ha confermato che gli obblighi di informazione sono da considerarsi essenziali per il buon funzionamento di un impegno.

C. VIOLAZIONI DELL'IMPEGNO

- (6) La società Polypet non ha inviato alcuna relazione sul fatturato relativo al terzo trimestre 2012, nonostante reiterati solleciti. La società inoltre, contrariamente alle clausole dell'accordo rispetto alle quali si era impegnata, non ha informato immediatamente la Commissione che nell'agosto 2012 le sue attività erano state vendute a un'altra società indonesiana. Non è stata trasmessa alcuna relazione in merito al quarto trimestre 2012.
- (7) La società Futura non ha inviato alcuna relazione per il terzo e il quarto trimestre 2012, nonostante reiterati solleciti.
- (8) La mancata presentazione di relazioni e l'omessa comunicazione circa il cambiamento della struttura societaria vanno considerate come reiterata mancanza di collaborazione, configurandosi così una violazione di quanto stabilito negli impegni. Ciò giustifica la revoca di entrambi gli impegni.

⁽⁸⁾ Causa C-552/10 P, <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=130244&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=36576>

D. COMUNICAZIONI SCRITTE

- (9) Entrambe le società hanno avuto la possibilità di essere sentite e di presentare osservazioni scritte, ma nessuna osservazione scritta è pervenuta.

E. MODIFICA DELLA DECISIONE 2000/745/CE

- (10) Pertanto a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e conformemente alle clausole contenute negli impegni che autorizzano la Commissione a revocare l'impegno, la Commissione ha concluso che l'accettazione degli impegni offerti dalle società Polypet e Futura va revocata e che la decisione 2000/745/CE, modificata dalla decisione 2002/232/CE, va modificata. Di conseguenza alle importazioni di PET fabbricato dalle società Polypet e Futura (codice addizionale TARIC A193 per Polypet e codice addizionale TARIC A184 per Futura) si deve applicare automaticamente il dazio antidumping definitivo fissato all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 192/2007,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accettazione degli impegni delle società P. T. Polypet Karyapersada, Indonesia (codice addizionale TARIC A193) e Futura Polyesters Limited, India (codice addizionale TARIC A184) è revocata.

Articolo 2

La tabella di cui all'articolo 1 della decisione 2000/745/CE è sostituita dalla tabella seguente:

«Paese	Società	Codice addizionale TARIC
India	Reliance Industries Limited	A181
India	Pearl Engineering Polymers Limited	A182
India	Dhunseri Petrochem & Tea Limited	A585»

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO